## 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO *(art. 47).*

**3.a)** Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse *(comma 2)* :

– per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria*..... 1^ Cat. Euro 258,00

– " " " " " " " " " 2^ Cat. Euro 206,00

**3.b)** Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime *(comma 2-bis)* : *Tassa annuale complessiva* ..... Euro 20,00

**3.c)** Occupazioni con seggiovie e funivie *(comma 3)* :

– Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua*..... Euro 103,00

– Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di ..... Euro 20,00

**3.d)** Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del.....50.....% delle spese complessive sostenute dal comune *(comma 4).*

**3.e)** Occupazioni aventi carattere temporaneo *(comma 5).*
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come dal prospetto che segue:

| TASSA FORFETTARIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE | | | | OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE | | | |
| DURATA DELL'OCCUPAZIONE | | | | DURATA DELL'OCCUPAZIONE | | | |
| FINO A 30 GIORNI | DA 31 A 90 GIORNI | DA 91 A 180 GIORNI | SUPERIORE A 180 GIORNI | FINO A 30 GIORNI | DA 31 A 90 GIORNI | DA 91 A 180 GIORNI | SUPERIORE A 180 GIORNI |
| 15,00 | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 23,00 | 29,00 | 34,00 | 45,00 |
| Importi in Euro | | | | | | | |

*D.Lgs. n. 507/1993.*

*Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di* Euro 25,00 (occupazioni del sottosuolo e del Soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie).

## 4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI *(art. 48, commi da 1 a 6).*

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

| LOCALITÀ dove sono situati gli impianti | TASSA ANNUALE per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri | TASSA ANNUALE per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|
| *a)* Centro abitato | Euro 46,00 | Euro 55,00 | |
| *b)* Zona limitrofa | 38,00 | 46,00 | |
| *c)* Sobborghi e zone periferiche | 23,00 | 27,00 | |
| *d)* Frazioni | 7,00 | 9,00 | |

*D.Lgs. n. 507/1993.*

*Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.*

*3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.*

*4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.*

*5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.*

*6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.*